

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART 1 - FINALITÀ DELLE NORME

La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del regolamento di Polizia Mortuaria emanato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n°803, e di ogni altra legge e regolamento vigente, tutte le disposizioni che attengono nel Comune al servizio necroscopico e alle misure profilattiche relative, al servizio di custodia e pulizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri.

ART.2 - COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri é di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo di funzionari medici all'uopo preposti dall'Unità Sanitaria Locale, dei medici necroscopi, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune e della Unità Sanitaria Locale, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3 - DENUNCIA DEI CADAVERI

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persone conviventi col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- anche da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal Direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale di Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art.140 del D.R. 9 luglio 1939,n°.1238, nell'ordinamento dello Stato Civile.

ART.4 - DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza o rinviene in qualunque luogo pubblico o privato un cadavere è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto. L'obbligo della denuncia concerne anche i feti

espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione.

ART. 5 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto precedente comma, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 38 e 44 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803.

ART. 6 - REGISTRO DEI DECESSI

Per conto del Comune ed a cura dell'Unità Sanitaria Locale, presso l'Unità Operativa Igiene Pubblica e del territorio, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro annuale con l'elenco dei deceduti e l'indicazione della causa di morte.

ART 7 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 Luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dai Funzionari Medici o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Coordinatore dei servizi sanitari o da un medico da lui delegato.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile sanitario dell'Unità Operativa Igiene Pubblica e del Territorio dell'Unità Sanitaria Locale o da un suo delegato ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Il medico necroscopo ha compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli art. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 803 del 21 Ottobre 1975.

A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

ART. 8 - REFERTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il Sanitario od il Medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, devono fare immediato rapporto all'

Autorità Giudiziaria e all'Autorità Sanitaria, secondo le rispettive competenze ai sensi degli artt. 361 e 365 del codice penale e dall'art. 4 Codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

ART. 9 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti dall'Autorità Giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, a norma dello art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238 sullo stato civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane, rinvenute, dopo che sia stato concesso il nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, previsto dall'articolo precedente:

Su richiesta dei familiari del defunto o di persona da essi incaricata, trascorso il periodo di osservazione di cui al successivo art. 14 ed ove non ricorrono i casi previsti dal secondo e terzo comma dello stesso articolo e dal successivo art. 31, il Sindaco, o d'ordine del Sindaco, i Funzionari Medici all'uopo preposti dall'Unità Sanitaria Locale autorizzano la chiusura ed il trasporto del feretro.

Nei giorni festivi tale autorizzazione, come pure le certificazioni previste dagli art. 14, saranno assicurate dall'U.S.L. attraverso i propri Funzionari Medici i quali avranno l'obbligo della reperibilità secondo un turno stabilito dall'U.S.L. medesima.

ART. 11 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 Luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 12 - SEPPELLIMENTI SENZA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE.

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO IV

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13 - PERIODO D'OSSERVAZIONE.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il modico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Nei casi di morte improvvisi ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta sino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Funzionario medico o del Medico necroscopo a seconda delle rispettive competenze, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore e a meno di 48 ore.

ART. 14 - MODALITÀ PER L'OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale.

ART. 15 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Nel cimitero è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO V

RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO - AUTOPSIE - TRATTAMENTI DI CONSERVAZIONE DEI CADAVERI- FERETRI.

ART. 16 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

Fatti salvi i poteri, in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostica, secondo le norme della Legge 13 Febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori primari, o medici curanti, lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostica anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica da parte del Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dello art. 254 del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e di darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 17 - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del Testo Unico delle Leggi sull'istruzione superiore 31 Agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma ma di legge, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti e gli organi che vengono prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca, sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri Istituti universitari ed ospedali che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto del cimitero.

Il Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna allo istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

ART.18 - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, segue le norme della legge 3 Aprile 1957, n°235 e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

ART.19 - AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI.

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale con l'osservazione delle norme prescritte di seguito.

ART.20 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'art. 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 Maggio 1931, n. 602, debbono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale, della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o al Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 2 Luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni fissate.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita

autorizzazione ai Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato;

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto.

L'imbalsamazione dei cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli art. 9 e 69 del Decreto del Presidente Della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.

ART. 21 - DEPOSIZIONE DEL FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere deve essere rimosso dal letto e deposto nel feretro.

Il cadavere deve essere vestito o quanto meno avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuta di soluzione disinfettante.

ART. 22 - OBBLIGO DEL FERETRO INDIVIDUALE

Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere e ciò vale anche per le salme esumate provenienti da altri cimiteri e destinate in tombe e loculi.

Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere rinchiusi nella stesso feretro.

ART. 23 - QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI FERETRI

I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) PER LE INUMAZIONI non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio superiore della sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in 20 ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

b) PER LE TUMULAZIONI in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le

casce destinate al trasporto all'estero o fuori comune.

E' vietato applicare alle casce metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

c) PER IL TRASPORTO ALL'ESTERO O FUORI COMUNE le salme devono essere rinchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casce, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se è di zinco, a mm. 1,5 se è di piombo. Le casce debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette fasce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di cm. 2 distanti l'una dall'altra non più di cm. 50, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di Km. 25 salvo che il caso previsto dall'art. 23 del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente o con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 24 - CHIUSURA DEL FERETRO

L'incaricato che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro è stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche di cui all'articolo precedente.

La dichiarazione di cui sopra viene allegata al permesso di sepoltura.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 25 - TRASPORTO DEI CADAVERI

Salvo il caso previsto dal successivo art. 27, il trasporto e la consegna dei cadaveri al cimitero viene effettuato a pagamento con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803 e riconosciuti idonei dai Funzionari Medici dell'Unità Sanitaria Locale, all'uopo incaricati.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART.26 - TARIFFE E MODALITÀ DEL TRASPORTO

Le tariffe di noleggio e le modalità di trasporto sono stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il corteo deve, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero e direttamente dall'abitazione al Cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.

Gli orari per il trasporto sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza, comunque fra l'alba ed il tramonto.

ART. 27 - CASI DI GRATUITÀ DEL TRASPORTO

Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune nel caso di persone morte in stato di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico.

In tale caso il Comune si può assumere, se non è possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro ed altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.

ART.28 - AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICATO DEL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco la quale viene rilasciata mediante presentazione di

nulla osta da parte dei Funzionari Medici dell'Unità Sanitaria Locale.

Tale autorizzazione deve essere consegnata al Custode del Cimitero assieme al permesso di seppellimento.

ART. 29 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI SALMA IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero è autorizzato dal Sindaco con apposita ordinanza.

ART.30 - TRASPORTO DI SALMA FUORI COMUNE

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.

Chi chiede il trasporto di salma fuori del Comune deve farne domanda al Sindaco allegando il certificato di morte e nulla osta del funzionario Medico allo uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale che restano allegati all'atto di autorizzazione.

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito dell'autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

Per le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al Cimitero oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al Cimitero come previsto negli articoli precedenti.

All'arrivo al Cimitero il personale accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato.

ART.31 - TRASPORTO DI SALME DA E PER L'ESTERO

Per il trasporto di salme da e per l'estero si applicano le norme previste dagli art. 26, 27, 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n°803 ed altre disposizioni di legge eventualmente vigenti.

ART.32 - DECEDUTI PER MALATTIE INFETTIVE

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedente indicate.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo 2 anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dal primo comma.

ART.33 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER TRASPORTO FUORI COMUNE

Per il trasporto fuori comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno cc 500 di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

ART.34 - TRASPORTO DI SALME PER LA CREMAZIONE

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle

risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune e sottoposto all'autorizzazione del Sindaco.

ART. 35 - TRASPORTO DI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Il Direttore dell'Istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri dopo averne avvertito il Sindaco.

ART.36 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI

Il trasporto di ossa umane e resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VII

PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

ART.37 - CAMERA MORTUARIA

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite in lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale, ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino.

Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

ART.38 - SALA PER AUTOPSIE

In almeno uno dei cimiteri comunali è situata una sala per autopsie.

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera

mortuaria.

Nel posto meglio illuminato ed adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in marmo o in ardesia o in pietra artificiale o altro materiale ben levigato od in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

ART.39 - OSSARIO COMUNE

Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata ad accogliere le ossa provenienti da esumazioni e non richieste dai familiari per altra disposizione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte dalla vista del pubblico.

ART. 40 - PLANIMETRIA DEI CIMITERI

I cimiteri comunali hanno una planimetria in scala 1:500 da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno 1/10 il fabbisogno di area prevista per il decennio.

Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli, di feti e prodotti abortivi.

CAPO VIII

SISTEMI DI SEPOLTURA

ART.41 - SPECIE DELLE SEPOLTURE

Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione.

Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie (fosse private) tumuli, nicchie, loculi.

Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita nell'allegata tariffa.

Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme.

L'Amministrazione Comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dall'allegata tariffa .

ART.42 - RISERVA DELL'AREA DESTINATA ALLE INUMAZIONI.

Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;

- c) alla costruzione di tutti gli edifici compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

ART.43 - UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE.

Nei campi di inumazione per fosse comuni e private l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

ART.44 - CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

ART.45 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART.46 - LARGHEZZA DELLE FOSSE

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt.2) la lunghezza di mt.2,20 e la larghezza di mt.0,80 e debbono distare l'una dall'altra mt.0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto la superficie di mq. 3,50.

ART.47 - FOSSE COMUNI

I campi destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiede fosse o aree a tempo determinato saranno ubicate in zone idonee per struttura geologica e mineralogica.

Detti campi sono divisi in tanti riquadri quando occorrono, per assicurare la roteazione decennale delle sepolture e utilizzati cominciando dalla estremità di ciascun riquadro.

ART. 48 - SISTEMA DI TUMULAZIONE E CARATTERISTICHE DEI LOCULI

Le sepolture per tumulazione sono solo private. Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

I loculi possono essere a più vani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno cm. 40 tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le salette che i tramezzi debbono avere uno spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per tenere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno

essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm: 5, il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni ripieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacata nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato con spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

ART.49 - LOCULI OSSARI

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e che le famiglie non intendessero mandare nell'ossario comune vengono concessi degli appositi ossari ove questi esistano.

In ogni loculo ossario non possono essere collocati che i resti di una salma. Tali resti devono essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco portando nome e cognome del defunto.

ART.50 - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate a raccogliere salme o resti mortali, contemplate dall'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n°1265, occorre l'autorizzazione del prefetto sentito il Consiglio provinciale di sanità. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica della Commissione provinciale per i cimiteri.

La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano urbanistico.

ART.51- TUMULAZIONI IN CAPPELLE PRIVATE O GENTILIZIE

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'art. precedente oltre l'autorizzazione al seppellimento occorre il nullaosta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere la sepoltura nella cappella.

I Comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private o gentilizie.

ART.52 - REQUISITI DELLE CAPPELLE FUORI DEL CIMITERO

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti quei requisiti prescritti dal D.P.R. 803/1975 per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

A partire dalla entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m. 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

ART.53 - TUMULAZIONI FUORI DAL CIMITERO

A norma dell'art. 341 del testo unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, il

Ministro per la sanità di concerto con il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.

Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

ART.54 - CREMAZIONE DEI CADAVERI - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal Presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo norme dello statuto, all'associazione medesima.

La firma dell'associato o dei testimoni dovrà essere autenticata gratuitamente a norma della Legge 6/1/68. n. 15;

2) certificato in carta libera del medico curante e del Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione di nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Per la cremazione devono essere utilizzati crematori riconosciuti idonei ai sensi del D.P.R. 803 del 21 Ottobre 1975 ed autorizzati ai sensi dell'art. 343 del T.U.LL.SS. emanato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, numero 1265 e successive modificazioni.

CAPO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART.55 - ESUMAZIONE ORDINARIA

Le esumazioni ordinarie si seguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando parò, si dimostrasse che in un cimitero col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione e se anche con tale provvedimento lo scopo non sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dagli addetti ai servizi cimiteriali.

ART.56 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Funzionario Medico all'uopo preposto dall'U.S.L e del custode.

ART.57 - DIVIETO DI ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie.

a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;

b) Quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART.58 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in loculi ossari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

Gli avanzi degli indumenti, casse ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero. Nel caso che, al momento dell'esumazione ordinaria per compimento del periodo prescritto, venga riscontrata una non completa mineralizzazione della salma, la fossa viene ricolmata e l'esumazione ripetuta dopo un periodo di anni 5.

ART.59 - AVVISI DI SCADENZA

L'Amministrazione avvertirà con pubblico avviso delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi in nota all'Ufficio servizio cimiteriale comunicando il loro preciso indirizzo.

ART.60 - ESTUMULAZIONI

Le salme tumulate in loculo o cripta., si possono estumulare, in via ordinaria alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco che la rilascia mediante nulla osta da parte dei Funzionari Medici dell'U.S.L. i quali devono assistere a tali operazioni

o delegare personale tecnico dell'U.S.L., quando si disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura; sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Nel caso che si verifichi la totale mineralizzazione della salma, su richiesta degli interessati i resti possono essere raccolti e racchiusi in apposite cassette di zinco, per essere tumulati in loculi ossari.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato in loculo al momento della tumulazione.

Gli addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria ed ai Funzionari Medici all'uopo incaricati dall'Unità Sanitaria Locale chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART.61 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITÀ DEI RESTI.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito e appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni, che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ART. 62 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI RICORDI

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei proprietari per 1 anno.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

CAPO X

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART.63 - SEPOLTURE PRIVATE

Vedi articolo 63 delibera C.C. 21 del 30-4-98

ART.64 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrative di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera o area di proprietà del comune .

Per ottenere la concessione di loculi o ossari gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta a provvedere al pagamento della tariffa prevista, senza possibilità di rateazioni.

Le tariffe vengono stabilite dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente in base

al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità.

La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, quali risultato dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro e di speculazione.

ART.65 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

Il diritto d'uso dei loculi e degli ossari è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta concessione. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo nè per qualsiasi titolo.

Per le concessioni di aree per sepolcreti di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, limitatamente al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado, ai fratelli e alle sorelle, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente scritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART.66 - DIVIETO DI CESSIONE DELLE CONCESSIONI

E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

ART.67 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente articolo 66 quando:

- a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta;
- b) per le sepolture di famiglia la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

ART.68 - EFFETTI DELLA SCADENZA O DECADENZA DELLE CONCESSIONI.

In ogni caso di scadenza o decadenza delle concessioni, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quantaltro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, indennizzi, ecc. anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'articolo 934 del vigente codice civile.

Le concessioni, al loro scadere, sono comunque rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, e per un eguale periodo, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale in vigore alla data della presentazione della domanda.

ART.69 - CONCESSIONI DEI LOCULI

La concessione di loculi per sepoltura privata viene fatta solo a decesso avvenuto di colui cui è destinata.

Soltanto ed esclusivamente in casi eccezionali, ove sia accertato che trattasi di persona che vive sola e priva di parenti stretti, in cagionevole stato di salute, il Sindaco può autorizzare la concessione del loculo a persona vivente.

ART.70 - REVOCA DELLE CONCESSIONI

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra anche per pubbliche affissioni.

ART.71 - REVOCA DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.

La revoca è disposta con deliberazione della Giunta Municipale notificata agli interessati per mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi 6.

Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.

ART.72 - EFFETTI DELLA REVOCA DELLE CONCESSIONI

Trascorsi i termini di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

ART.73 - PROGETTI PER LE SEPOLTURE PRIVATE, OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvate dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario e sentita la Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ART.74 - COLLAUDO TOMBE E CAPPELLE GENTILIZIE

Le tombe e le cappelle gentilizie, nonché i sepolcreti per collettività possono essere poste

in uso soltanto dopo il collaudo effettuato dall'Ufficiale Sanitario e dall'ufficio tecnico comunale, per accertarne la conformità al progetto ed alle prescrizioni vigenti per la loro costruzione.

La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.

ART.75 - COLLOCAZIONE MONUMENTI FUNEBRI -OBBLIGO DELLA AUTORIZZAZIONE

Sulle aree concesse per sepolture private a sistema individuale possono essere innalzati monumenti e applicate lapidi ed altri monumenti funerari, previa autorizzazione del Sindaco, sentito ove del caso, il parere della commissione edilizia.

CAPO XI

SERVIZIO DEL CIMITERO-PULIZIA INTERNA

ART. 76 - VIGILANZA SULL'ORDINE E MANUTENZIONE

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.

I funzionari medici preposti all'Unità Sanitaria Locale vigilano e controllano il funzionamento dei cimiteri, propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 77 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART.78 - ORARIO

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

ART.79 - CUSTODIA DEI CIMITERI

Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri e salvo i giorni di cui all'articolo 78, dovrà tenersi chiuso.

Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

ART.80 - ESECUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero si dovrà ottenere l'autorizzazione del Sindaco.

Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

ART.81 - OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI ARIA PER ESECUZIONE DEI LAVORI

I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo da rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

ART.82 - TRASPORTO MATERIALE

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere.

Per il trasporto dei materiali da costruzione l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Sindaco nell'intesa che l'ingombro, il peso, e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco.

I materiali di scavo o rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode.

ART.83 - INGRESSO E DIVIETI DI ACCESSO AL CIMITERO

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai 14 anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

ART.84 - DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI ED OGGETTI PARTICOLARI.

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze e servizi funebri.

ART.85 - PULIZIA INTERNA

La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.

L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

ART.86 - DIVIETI SPECIALI

Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.

E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai viottoli, sedere sui tumuli o sui monumenti.

E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc., di macchiarle o comunque deturparle.

E' pure proibito di soffermarsi, di farvi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonchè di portare fuori dal cimitero, senza la previa autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

ART.87 - OBBLIGO DI COMPORTAMENTO.

Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere ed occorrendo denunciarlo all'Autorità Giudiziaria.

ART.88 - RITI RELIGIOSI.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri della chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per i singoli o per la generalità dei defunti, purchè non contrasti con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

CAPO XII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ART.89 - NUMERO ED ORGANIZZAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI AI CIMITERI

Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

Il personale viene organizzato dai competenti uffici comunali, in maniera da garantire il regolare svolgimento di tutte le operazioni legate ai cimiteri.

ART.90 - COMPITI DEL CUSTODE

Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

Spetta inoltre al custode:

1) per ogni feretro ricevuto, ritira e conserva presso di sè, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;

2) iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero araba portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengano tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;

d) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con

l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;

e) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.;

3) sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;

4) Assiste e sorveglia, l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;

5) Assiste e sorveglia, insieme al funzionario Medico preposto dall'ASL, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale;

6) Tiene aggiornata, gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;

7) Vieta il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti, o altri ornamenti funebri, cappelle ecc... e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del sindaco e vigila che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;

8) Provvede alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative, piante, siepi e fiori.

9) Custodisce gli attrezzi posti al servizio del cimitero;

10) Dispone per la regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi chiedendo quando occorre una disinfestazione;

11) Segnala al funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale, ogni deficienza che venisse riconosciuta dal punto di vista sanitario;

ART.91 - REGISTRO CIMITERIALE

Per ogni cimitero comunale il registro indicato nell'articolo 90 deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato dal custode e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali e governativi.

Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine d'anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero.

ART.92 - COMPITI DEL CUSTODE-NECROFORO

Qualora al custode siano affidate anche le mansioni di necroforo, adempirà, oltre a quanto prescritto negli artt.90, 91, ai seguenti servizi principali:

1) Provvedere all'escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme;

2) Provvedere alle inumazioni ed alle estumulazioni;

3) Provvedere a raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;

4) Assistere gli incaricati alle autopsie che vengono effettuate nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;

5) Raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati ed a bruciare nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;

6) Non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri, nè

accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;

7) Svolge tutte quelle incombenze che gli vengono chieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

CAPO XIII

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

ART.93 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o che non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente regolamento, dal Testo Unico delle leggi sanitarie e dal regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 21 ottobre 1975, 803, viene preposta dalla giunta al consiglio comunale ed approvata ed eseguita con le modalità previste dagli articoli 97, 98, 99, 100 del D.P.R. 803/75 e da altre eventuali vigenti disposizioni in materia.

CAPO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

ART.94 - SANZIONI

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato, contemplato dal codice Penale o da altra legge o regolamento dello stato e quando non siano punibili ai sensi del regolamento di Polizia Mortuaria, emanato con D.P.R. n° 803 del 21 ottobre 1976, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal sindaco, secondo quanto previsto dalla legge n. 689 del 21/11/1981.

ART.95 - REVOCA DELLE CONCESSIONI PRIVATE NEI CASI DI GRAVE SITUAZIONE DI INSUFFICIENZA DEL CIMITERO

Ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento ed alla costruzione di un nuovo cimitero, la giunta municipale, con propria deliberazione, può disporre la revoca delle concessioni di sepoltura private non occupate, concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il tal caso il comune rimborserà ai concessionari l'intera somma del prezzo pagato per la concessione, art. 95 bis e art. 95 ter vedi delibera del Consiglio Comunale n. 21/98.

ART.96 - ORDINANZE DEL SINDACO

E' fatto salvo nei casi contingibili di urgenza, il potere d'ordinanza del sindaco previsto dall'art. 153 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915. numero 148 in materia di pubblica igiene e sanità.

ART.97 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel

regolamento municipale di igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione degli organi tutori.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975, e nel testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - MODIFICHE

Il Sindaco illustra l'argomento all'Ordine del Giorno.

Al termine intervengono:

- MARTINI il quale chiede al Sindaco se non è più opportuno che il passaggio dall'uso perpetuo del loculo a quello temporaneo dell'ossario avvenga gratuitamente per il richiedente.
- SINDACO il quale risponde che l'Amministrazione aveva valutato una tale ipotesi e poi aveva dovuto rinunciarvi per non creare disuguaglianza con situazioni analoghe già verificatesi;
- GIUNTI il quale chiede se non sarebbe il caso di limitare l'iniziativa ad un periodo di tempo;
- SINDACO il quale risponde che non è possibile pensare ad una situazione provvisoria in quanto il problema di limitare l'uso dei loculi in determinate situazioni è un fatto che si riproporrà;
- OREFICE il quale chiede di conoscere come l'Amministrazione pubblicizzerà l'iniziativa;
- SINDACO risponde che sarà un problema da valutare di volta in volta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune ha suo tempo ceduto definitivamente a soggetti privati l'uso di colombari nei cimiteri comunali così come risulta dai contratti stipulati e registrati negli anni cinquanta e precedenti;
- che successivamente è stato approvato e poi modificato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che all'art.53 prevedeva la concessione di loculi per sepolture individuali e cellette ossario non più in via definitiva ma solo temporanea per un periodo di tempo non superiore a cinquanta anni;
- che il citato regolamento nulla disponeva in merito alle cessioni definitive di cui sopra che erano state concesse prima dell'approvazione dello stesso;
- che successivamente è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 12 marzo 1984, in sostituzione del Regolamento richiamato, un nuovo regolamento di Polizia Mortuaria, tuttora vigente, che all'art.63 conferma la cessione solo temporanea di loculi ed ossari sempre per la durata di anni cinquanta;
- che per quanto riguarda invece le concessioni in via definitiva al citato articolo 63 si stabilisce che sono fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso o su deliberazione della Giunta Municipale;
- che il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e la circolare interpretativa dello stesso n.24 del 24 giugno 1993 del Ministero della Sanità all'art.92 disponendo la possibilità di concedere a privati ed enti l'uso di aree per la costruzione di sepoltura fissa un termine per tale uso non superiore ad anni 99, ma nulla dispone in merito alle concessioni a privati di loculi ed ossari realizzati dal Comune;

- che l'Amministrazione è intenzionata, per i motivi di seguito indicati, a ridurre la durata della concessione temporanea dei loculi e ossari da cinquanta a trenta anni in quanto:

a. una minore durata della concessione d'uso consente un maggior avvicendamento nelle tumulazioni;

b. un uso dei loculi da parte di più soggetti riduce sensibilmente la necessità di realizzare nuovi loculi con un conseguente minore impegno finanziario per il Comune ed una minore invadenza delle strutture cimiteriali per l'ambiente;

- che, per quanto al capoverso precedente, si rende necessaria la modifica dell'art.63 del vigente Regolamento riducendo la durata della concessione da cinquanta a trenta anni;

- che l'Amministrazione nel modificare il Regolamento è altresì intenzionata a risolvere altre due questioni riguardanti tale materia e cioè:

a. La trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni temporanee della durata di anni trenta, con sostituzione del loculo con un ossario e con la restituzione, nella piena disponibilità del Comune, del loculo;

b. la facoltà della Giunta, nel caso ne ricorrano le condizioni, di disporre la trasformazione della concessione perpetua e/o cinquantennale in trentennale con sostituzione del loculo con un ossario e con l'acquisizione nella piena disponibilità del Comune del loculo rimasto libero;

- che per quanto riguarda l'intento della lettera a) del capoverso precedente, questo è raggiungibile introducendo una norma transitoria che lo preveda e riconosca agli interessati un indennizzo per tale rinuncia sotto forma di sconto sulle tariffe praticate, a quel momento, per le concessioni trentennali;

- che per quanto riguarda l'intento della lettera b) questo è raggiungibile introducendo un nuovo articolo nel vigente Regolamento che preveda tale ipotesi;

- che l'articolo 95 del vigente Regolamento stabilisce la possibilità del Comune di revocare la concessione rimborsando "l'intera somma del prezzo pagato" per la stessa;

- che nulla osta all'autonomia dell'Amministrazione a disciplinare tale materia;

VISTA la proposta di modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria vigente;

VISTI:

- l'allegato parere sulla proposta reso dal competente ufficio, ai sensi dell'art.53 - 1° comma della legge n. 142/90;

- l'allegato parere di regolarità contabile reso dal ragioniere comunale ai sensi dell'art.53 - 1° comma della legge n. 142/90

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1) di modificare come segue il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria:

2) sostituire l'attuale testo dell'art.63 (ALLEGATO "A") con il seguente:

ART. 63 - SEPOLTURE PRIVATE- "Le sepolture private, salvo che per diversa deliberazione della Giunta Municipale per ragioni particolari ed eccezionali, hanno la durata:

a. di anni trenta per la concessione temporanea di loculi ed ossari predisposti dal Comune;

b. di massimo anni 90 per l'uso temporaneo di aree per la costruzione di cappelle gentilizie private.

3) Introdurre quale norma transitoria l'art.95/bis nel testo di seguito riportato:

"ART. 95/BIS":

1) I Titolari del diritto di uso perpetuo di colombari nei cimiteri comunali, che intendono

rinunciare a tale diritto per una concessione trentennale possono chiedere al Comune tale trasformazione con le seguenti modalità:

- a. presentare in carta non legale domanda al Sindaco per ottenere la trasformazione della cessione perpetua in cessione temporanea;
- b. accettare che la cessione abbia la durata prevista dal Regolamento e decorra dalla data di sottoscrizione della nuova scrittura privata;
- c. rinunciare a qualsiasi rimborso e/o risarcimento per la rinuncia al diritto perpetuo;
- d. rinunciare al colombaro oggetto della concessione perpetua per un ossario ad uso temporaneo per la durata prevista dal Regolamento;
- e. restituire contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata, il colombaro che aveva in concessione perpetua libero al Comune;
- f. assumere a suo carico tutte le spese necessarie per il trasferimento dei resti della salma dal colombaro all'ossario.

2) Possono ottenere la trasformazione di cui al punto 1) solo i titolari, od aventi causa, del diritto perpetuo che abbiano sottoscritto con il Comune il relativo contratto.

3) Il Comune riconoscerà a coloro i quali verrà accolta la domanda di trasformazione della concessione perpetua in temporanea uno sconto del 50% sulle tariffe praticate a quel momento per la concessione temporanea.

4) Introdurre l'art.95/ter nel testo di seguito indicato:

" ART. 95/TER"

1) Ove non ricorrano le condizioni di cui all'art.95 per la revoca della concessione e ove la Giunta Municipale, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno, per motivi contingenti o di pubblico interesse, di riutilizzare loculi già concessi in uso per cinquanta anni e/o in perpetuo potrà disporre, con proprio atto deliberativo, il passaggio dal loculo all'ossario alle seguenti condizioni:

a. siano trascorsi, alla data di adozione dell'atto deliberativo di cui al punto 1) ed ai sensi dell'art. 86 del D.P.R 10 settembre 1990 n. 285, sia nel caso di concessione cinquantennale sia per quella perpetua almeno trenta anni dalla data di sottoscrizione della scrittura privata attestante la titolarità del diritto;

b. venga applicata una riduzione del 30% della tariffa vigente alla data di adozione dell'atto deliberativo per la concessione in uso dell'ossario per coloro i quali sono titolari di un contratto per la concessione perpetua;

c. venga applicata una riduzione sulla tariffa per la concessione in uso dell'ossario, massima del 10% da diminuire in rapporto agli anni o frazione superiore a sei mesi di effettiva durata della concessione cinquantennale superiore al termine di cui alla lettera a);

2) Il Comune assuma a suo carico le spese per il trasferimento della salma dal loculo all'ossario.

3) Nella delibera di cui al punto 1) la Giunta dovrà indicare quali loculi sono interessati dal provvedimento e le motivazioni dello stesso.

4) Nel caso in cui i titolari della concessione perpetua e/o di quella cinquantennale non accettino la sostituzione della concessione del loculo con l'ossario il Sindaco, con propria ordinanza, adeguatamente motivata, provvederà, ai sensi dell'art.86, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, affinché i resti siano trasferiti.

ALLEGATO "A"

ART.61 - RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITÀ DEI RESTI

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni, sono raccolti ed inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni, sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ART.62 - RECUPERO DI OGGETTI PREZIOSI O RICORDI

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima della esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

CAPO X

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART.63 - SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private, salvo per i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento o dietro diversa deliberazione della Giunta Municipale, per ragioni particolari ed eccezionali possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 50 di loculi predisposti dal Comune;
- b) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 50 di loculi ossario predisposti dal Comune;
- c) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 99 di aree per la costruzione di cappelle private.

ART.64 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessioni amministrative di bene demaniale e non alienazione.

Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera o area di proprietà del Comune.

Per ottenere la concessione di loculi o di ossari gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta a provvedere al pagamento della tariffa prevista, senza possibilità di rateizzazioni.

Le tariffe vengono stabilite dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità.

La concessione di sepoltura privata è fatta ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e

dall'apposito atto di concessione, quando è previsto.

In particolare l'uso della sepoltura deve essere

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 10 del 15 aprile 2015**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA -
APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaquindici, addì quindici del mese di aprile alle ore 19:11, in Capraia e Limite, presso questa sede Comunale, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|----------|
| GIUNTI ALESSANDRO | P | EVANGELISTA VALTERE | P |
| BAMBI DOMITILLA | P | NENCIONI ELEONORA | P |
| BROGI ANDREA | P | BORGIOLI MANUEL | P |
| MANCINI GIULIA | P | VIVIANI BRENDA | A |
| MONTUCCHIELLI VANIA | P | BORGIOLI GIUSEPPE | P |
| GIACOMELLI MARTINA | P | OMETTO CLAUDIO | P |
| PACI GABRIELE | A | | |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo CAMPIOLI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Montucchielli Vania, Brogi Andrea, Ometto Claudio.

Il Sindaco-Presidente cede la parola all'assessore Marzia Cecchi che relaziona dettagliatamente sull'argomento.

Si apre la discussione alla quale intervengono: M. Borgioli (preannuncia l'astensione dal voto) e Ometto (voto favorevole pur con qualche perplessità), Sindaco (fornisce chiarimenti ai quesiti posti).

Si chiude la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 12 marzo 1984 e' stato approvato un nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, tuttora vigente;

CHE il suddetto Regolamento i Polizia Mortuaria veniva successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21/ del 30.04.1998;

CHE occorre apportare nuove modifiche al fine di migliorare e disciplinare al meglio il servizio presso i cimiteri comunali;

CHE le modifiche che si intendono apportare al Regolamento si riassumono nei seguenti punti:

Modifica all'art.45 "**Escavazione e ricolmo delle fosse**" aggiungere dopo la parola "superficie" la seguente dicitura: " *Il cumulo di terra che si forma dopo le operazioni di inumazione deve rimanere almeno per sei mesi prima che siano effettuati da parte del concessionario interventi di riduzione del cumulo con casseformi di legno. La tomba in terra di norma non puo' essere realizzata prima di un anno da parte del privato*".

Aggiungere il seguente articolo dopo l'Ar.69: **ART.69/Bis – Modalita' di assegnazione dei loculi e degli ossari** – "*L'assegnazione dei loculi e degli ossari ai parenti del defunto avviene seguendo una meteodologia cosiddetta "a serpente" con partenza dal basso vero l'alto per ogni nuova fila. L'individuazione dei blocchi all'interno dei cimiteri destinati ad accogliere le salme e i resti e' a discrezione dell'Amministrazione Comunale. I loculi vengono assegnati esclusivamente per la sepoltura dei feretri e non per conferirvi i resti ossei e o ceneri salvo il caso dei c.d.. "inserimenti" di resti ossei e/o ceneri*";

Sostituzione dell'Art.84 -**"Animali ed oggetti particolari"**- *" Nei cimiteri si possono introdurre cani accompagnati dal padrone muniti di guinzaglio e museruola. Eventuali escrementi rilasciati dai cani devono essere raccolti a cura del padrone e conferiti nei contenitori all'interno del cimitero. Sara' cura del padrone vigilare sui cani affinche' non si avvicinino alle tombe. E' vietato introdurre nei cimiteri armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze e servizi funebri;"*

Modifica all'art.77 - **"Ammissione al cimitero"** - con l'aggiunta della lettera f) con il seguente dispositivo *"I cadaveri di coloro che hanno avuto in vita un collegamento con il nostro Comune previa valutazione del Sindaco sentito il parere del Responsabile del Servizio"; con la modifica della lett.a) con la seguente dicitura: "i cadaveri dei residenti e di coloro che sono morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza";*

Modifica al primo paragrafo dell'art.90- **"Compiti del custode"**- *"Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali pubblici all'interno del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali e' permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero. Il custode puo', sotto la propria responsabilita' e previa autorizzazione del proprietario, detenere le chiavi anche dei locali privati*

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, dando atto che nella fattispecie non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, non comportando la presente deliberazione alcun onere a carico del bilancio comunale;

A Maggioranza di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

| | | |
|------------|---------------------------------|--------------|
| Presenti | n.11 | Votanti n.09 |
| Favorevoli | n.09 | |
| Contrari | n.02 (Borgioli M.; Borgioli G.) | |
| Astenuti | n.== | |

DELIBERA

DI MODIFICARE come segue il vigente Regolamento Comunale di polizia Mortuaria:

| TESTO ATTUALE | NUOVO TESTO |
|--|--|
| <p>ART.45 - ESCAVAZIONE E RICOLMO DELLE FOSSE</p> <p>Ciascuna fossa per l'inumazione deve esser scavata a due metri di profondita' dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve esser colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondita' venga alla superficie;</p> | <p>Art.45 "Escavazione e ricolmo delle fosse"</p> <p><i>Ciascuna fossa per l'inumazione deve esser scavata a almeno due metri di profondita' dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve esser colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondita' venga alla superficie. Il cumulo di terra che si forma dopo le operazioni di inumazione deve rimanere almeno per sei mesi prima che siano effettuati da parte del concessionario interventi di riduzione del cumulo con casseformi di legno. La tomba in terra di norma non puo' essere realizzata prima di un anno da parte del privato";</i></p> |
| <p>ARTICOLO NON ESISTENTE</p> | <p>ART.69/Bis - Modalita' di assegnazione dei loculi e degli ossari - "L'assegnazione dei loculi e degli ossari ai parenti del defunto avviene seguendo una meteodologia cosiddetta "a serpente" con partenza dal basso verso l'alto per ogni nuova fila. L'individuazione dei blocchi all'interno dei cimiteri destinati ad accogliere le salme e i resti e' a discrezione dell'Amministrazione Comunale. I loculi vengono assegnati esclusivamente per la sepoltura dei feretri e non per conferirvi i resti ossei e o ceneri salvo il caso dei c.d.. "inserimenti" di resti ossei e/o ceneri";</p> |

| | |
|--|---|
| <p>ART.84 – DIVIETO DI INTRODUZIONE DI ANIMALI ED OGGETTI PARTICOLARI.</p> <p>E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze e servizi funebri.</p> | <p>ART.84 "ANIMALI ED OGGETTI PARTICOLARI"-</p> <p><i>"Nei cimiteri si possono introdurre cani accompagnati dal padrone muniti di guinzaglio e museruola. Eventuali escrementi rilasciati dai cani devono essere raccolti a cura del padrone e conferiti negli appositi contenitori. Sara' cura del padrone vigilare sui cani affinche' non si avvicinino alle tombe. Gli animali all'interno dei cimiteri devono essere tenuti nel rispetto della normativa sia Statale, Regionale e Comunale. E' vietato introdurre nei cimiteri armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze e servizi funebri.</i></p> |
| <p>ART.77- AMMISSIONE NEL CIMITERO</p> <p>Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:</p> <p>a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza</p> <p>b) i cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso, in vita , la residenza;</p> <p>c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;</p> <p>d) i nati morti e i prodotti del concepimento;</p> <p>e) i resti mortali delle persone sopra elencate.</p> | <p>ART.77- AMMISSIONE NEL CIMITERO</p> <p><i>Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:</i></p> <p><i>a) i cadaveri dei residenti e di coloro che sono morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse stata in vita la residenza</i></p> <p><i>b) i cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso, in vita , la residenza;</i></p> <p><i>c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;</i></p> <p><i>d) i nati morti e i prodotti del concepimento;</i></p> <p><i>e) i resti mortali delle persone</i></p> |

| | |
|--|--|
| | <p>sopra elencate.</p> <p>f) I cadaveri di coloro che hanno avuto in vita un collegamento con il nostro Comune previa valutazione del Sindaco sentito il parere del Responsabile del Servizio;</p> |
| <p>ART..90 primo paragrafo - "Compiti del custode"- "Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali e' permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.</p> | <p>Art.90 primo paragrafo - "Compiti del custode"- <i>"Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali pubblici all'interno del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali e' permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero. Il custode puo', sotto la propria responsabilita' e previa autorizzazione del proprietario, detenere le chiavi anche dei locali privati.</i></p> |

Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizio Lavori Pubblici/

Proposta N. 10

Delibera N. 10

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA - APPROVAZIONE MODIFICHE.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 10.04.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Antonio SALVADORI

Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dott. Alessandro GIUNTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo CAMPIOLI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo certifica:

- che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno mercoledì 22 aprile 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, mercoledì 22 aprile 2015

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Monica TELLINI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo CAMPIOLI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi da mercoledì 22 aprile 2015 a giovedì 7 maggio 2015

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolo CAMPIOLI